



Regione Lombardia

DECRETO N. 3617

Del 26/04/2016

Identificativo Atto n. 328

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI "INTERVENTI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (SUS SCROFA) NEI SITI NATURA 2000 DELLA PROVINCIA DI CREMONA", (AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTE

- La d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza";
- La d.g.r. 30 luglio 2004 n.7/18453 "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- La d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000:individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- La d.g.r. 13 dicembre 2006 n.8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti";
- La d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- La d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- La d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008" e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati



Regione Lombardia

- finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
- la d.g.r. 5 dicembre 2013 n.10/1029 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
 - la d.g.r. 23 maggio 2014 n.10/1873 “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
 - la d.g.r. 30 novembre 2015 n.10/4429 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza della proposta di Programma di “Interventi di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) nei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona” trasmessa, contestualmente allo Studio di Incidenza da parte della Provincia di Cremona e ricevuta in data 27 aprile 2015 (T1.2015.0020861);

VISTO lo Studio di Incidenza realizzato dalla stessa Provincia di Cremona e datato febbraio 2015;

CONSIDERATO che il Programma riguarda i Siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia di Cremona e interessa il territorio dei seguenti comuni: Romanengo, Soncino, Casaleto di Sopra, Ticengo, Spinadesco, Crotta d'Adda, Cremona, Stagno Lombardo, Pieve d'Olmi, S. Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Martignana Po, Casalmaggiore;

PRESO ATTO che il Programma di “Interventi di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) nei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona” è composto dai seguenti punti:

- stato di fatto della presenza in Provincia di Cremona;
- problematiche connaturate alla presenza del cinghiale (danni agli ecosistemi, danni alla fauna eteroterma ed omeoterma, danni all'agricoltura, pericolo per la pubblica incolumità);
- modalità di controllo;
- verifica efficacia;
- azioni di controllo;
- necessità in termini di materiale;
- necessità in termini di attività formativa e modalità organizzative del corso;

RICHIAMATA la prescrizione, stabilita in sede di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale, che prevede che i Siti Natura 2000 ed una fascia esterna di 1000 metri intorno ad essi debbano essere individuati come zone di non presenza del cinghiale, in cui potranno essere esercitate esclusivamente attività di controllo della presenza della specie e sarà vietata la braccata;

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza rileva che i piani di gestione dei Siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia di Cremona prevedono che siano eseguiti “*interventi ... di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, attuati con metodi che prevedano la cattura o l'uccisione delle sole specie bersaglio. Ogni intervento di questo tipo dovrà peraltro essere sempre preceduto da uno studio specifico e da un programma di attuazione approvato dall'EG*”;



Regione Lombardia

Lo Studio di Incidenza presenta le problematiche manifestate dalla presenza della specie, le quali comprendono:

- danni agli ecosistemi (in particolare sono illustrate le criticità in rapporto alle tipologie di habitat di interesse comunitario presenti),
- danni alla fauna eteroterma ed omeoterma (in particolare sono citate le specie afferenti agli allegati delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE),
- danni all'agricoltura (di tipo economico e sanitario)
- pericolo per la pubblica incolumità (sicurezza stradale);

PRESO ATTO che, come dichiarato dallo Studio di Incidenza, l'obiettivo del controllo sul cinghiale a livello locale coincide con quello di mantenere nelle aree protette ai sensi della L. 394/91 e della LR 86/83 la "non presenza" della specie o, al più, una sua densità di popolazione tendente a zero, al fine di favorire la tutela delle altre specie e degli habitat potenzialmente minacciati da questo ungulato, oltre che di prevenire o limitare i danni alle attività umane mediante le tipologie di gestione e di prelievo di seguito riportate:

- a) Divieto dell'esercizio venatorio al cinghiale nei territori sottoposti a prelievo venatorio ai sensi della L. 157/'92 e della L. r. 26/'93 (ATC, CAC, AFV e AATV);
- b) Controllo, mirato al raggiungimento di densità di popolazione prossime allo zero, realizzato, ai sensi della L. 157/'92 e della L. r. 26/'93, ovvero, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/'91;
- c) Controllo mediante prelievi faunistici e/o abbattimenti selettivi, mirati al raggiungimento di densità di popolazione prossime allo zero, realizzati ai sensi della L. 394/'91, nei territori posti all'interno di aree protette istituite in base alla sopraccitata legge (nel caso specifico, Riserve naturali regionali);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza dichiara che le metodologie operative sono state scelte al fine di minimizzare gli impatti indesiderati sulle specie non-bersaglio, assicurando in tal modo una adeguata selettività d'azione, nonché allo scopo di ridurre al minimo i rischi per gli operatori coinvolti;

Lo Studio di Incidenza puntualizza che Il controllo numerico di una popolazione di animali costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna; esso si configura, pertanto, come uno strumento di tipo gestionale al quale è necessario ricorrere e che riveste carattere di eccezionalità. Tale peculiarità che contraddistingue il controllo numerico implica, all'atto pratico, l'esistenza di differenze sostanziali rispetto all'attività venatoria:

- il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
- il controllo, da intendersi quale misura di "eradicazione" (su scala locale, nelle aree non idonee a sostenerle) delle popolazioni di cinghiale, in relazione all'insorgere di squilibri ecologici e al loro impatto sull'ambiente, deve risultare selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche;
- l'attuazione delle catture e degli abbattimenti dovrà pertanto essere effettuata tenendo conto delle necessità legate al ciclo biologico delle altre specie presenti sul territorio teatro di controllo ed adeguata ad eventuali elementi che insorgessero in fase di realizzazione;
- l'attuazione del controllo sarà effettuata mediante le seguenti tecniche selettive ed i mezzi utilizzati saranno:
 - la cattura con gabbie, trappole e/o chiusini (e successiva soppressione dei soggetti



Regione Lombardia

catturati);

- l'abbattimento mediante aspetto individuale con carabina o altra arma idonea che si ritiene essere in grado di minimizzare le sofferenze degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189 e successive modifiche);
- considerato che le aree in discussione costituiscono porzioni di territorio che potrebbero fungere da "rifugio" durante il periodo di caccia e da "serbatoio" per l'irradiazione all'esterno una volta terminata la stagione venatoria, la cattura con gabbie, trappole e/o chiusini e gli abbattimenti potranno essere effettuata tutto l'anno, ferma restando la necessità di temporanee sospensioni in ragione di possibili ricadute negative su altre specie non-bersaglio;
- per la tutela delle altre specie presenti nei siti, ed in particolare per il capriolo, assai sensibile alla presenza di cani, oltre che per evitare il rischio per la pubblica incolumità determinato dall'uso di carabine in pieno campo (in aree pianeggianti e relativamente frequentate, la gittata di queste armi può rappresentare un rilevante pericolo) è assolutamente da evitare l'utilizzo delle tecniche di battuta, ed in particolare di quelle con cani da braccata e con cane limiere;
- l'attuazione dei prelievi e degli abbattimenti avviene per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione delle aree protette;
- il controllo è riservato prioritariamente al personale d'istituto adeguatamente formato (Polizia Provinciale, addetti al Servizio Aree Naturali e Caccia e Pesca) e, secondariamente, a persone autorizzate e formate dall'Ente gestore, di preferenza appartenenti alle comunità locali;

CONSIDERATA la descrizione dei Siti Natura 2000 cremonesi ed emiliani fornita dallo Studio di Incidenza:

IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" - IT20A0501 "Spinadesco"

IT20A0015 "Bosco Ronchetti" - IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti"

IT20A0013 "Lanca di Gerole" - IT20A0402 "Riserva Regionale Lanca di Gerole"

IT20A0014 "Lancone di Gussola" - IT20A0502 "Lanca di Gussola"

IT20A0503 "Isola Maria Luigia"

IT20A0018 "Cave Danesi"

IT20A0002 "Naviglio di Melotta"

IT4010018 - SIC-ZPS – "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"

IT4020019 - ZPS – "Golena del Po presso Zibello"

IT4020022 - SIC-ZPS – "Basso Taro"

IT4020017 - SIC-ZPS – "Aree risorgive di Viarolo, Bacini di Torrice, Fascia golendale Po"

PRESO ATTO in particolare delle considerazioni in merito alla situazione descritta circa il contesto golendale, a sud e a nord del Po e ai contenuti della "Carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia Romagna", in base ai quali lo Studio di Incidenza afferma che "il Piano di controllo del cinghiale in Provincia di Cremona non soltanto non sembra poter avere particolari ripercussioni sui siti Natura



Regione Lombardia

2000 emiliani, ma appare dunque coerente con le considerazioni espresse nell'ambito della pianificazione faunistica attualmente vigente in Emilia Romagna.";

PRESO ATTO che l'attuazione degli interventi di controllo ha tenuto conto anche delle direttrici corrispondenti ai corridoi ecologici della RER, che sono le direttrici di collegamento più dirette fra i diversi siti della rete europea "Natura 2000", le quali sembrano essere state utilizzate, come emerge dalle segnalazioni di esemplari avvenute a nord dell'area golendale, al fine di prevenire l'insediamento del cinghiale in siti più settentrionali;

CONSIDERATA l'analisi delle possibili incidenze legate alle attività in programma effettuata dallo Studio di Incidenza, distinte in:

- una fase preparatoria, comprendente: la preparazione dei mezzi di cattura dislocandoli sul campo nei siti più idonei alla loro e l'allestimento dell' "altana" necessaria per l'abbattimento all'aspetto dei cinghiali tramite fucile. Si può ipotizzare che le fasi preparatorie, che non implicano particolari interferenze con le componenti ecologiche dei siti e che sono in sostanza assimilabili, dal punto di vista del disturbo temporaneo provocato dalla presenza umana sul posto, alle normali attività di carattere agricolo che si svolgono nell'area, non comportino incidenze negative significative. Una misura mitigativa finalizzata a ridurre gli impatti della "fase di cantiere" può consistere infatti nell'allestimento delle zone di cattura al di fuori degli habitat più sensibili (possibilmente, a margine delle aree agricole presenti nei siti), minimizzando, in questo modo l'incidenza del disturbo causato dalla presenza degli operatori;
- l'attuazione degli interventi:
 - Cattura con gabbie, trappole e/o chiusini;
Questo metodo può essere considerato un mezzo relativamente selettivo, potendo, in teoria, essere efficace anche per altre specie non bersaglio (si rammenta la colonizzazione del comprensorio anche da parte di specie protette sensibili alle tecniche di cattura usate per i cinghiali, come ad es l'istrice); inoltre, la necessità di posizionare esche all'aperto (ad es., nel caso di recinti o chiusini,) mette in atto una pastorazione a cui possono accedere anche altre specie "opportuniste" (ad esempio, I corvidi) e questa pratica, se protratta nel tempo, può causare squilibri nella composizione faunistica del contesto in cui viene attuata
 - Abbattimento con arma da fuoco mediante aspetto;
E' un metodo di cattura più selettivo del precedente (fra i tipi di caccia, quello all'aspetto è sia il più selettivo, sia quello che produce meno disturbo), anche se di attuazione più impegnativa e più "delicata" dal punto di vista della sicurezza, dati anche il tipo di arma impiegato ed il contesto territoriale in cui sarebbe da attuare. Il disturbo provocato dallo sparo, soprattutto in alcuni periodi sensibili del ciclo biologico di alcune delle specie presenti, può inoltre essere causa di allontanamento nei confronti di entità non-bersaglio. Anche nel caso dell'abbattimento all'aspetto, si rende necessaria la pratica della pastorazione che, potendo costituire una fonte di foraggiamento artificiale di altre specie (corvidi, muridi, ecc.), potrebbe costituire una fonte di squilibrio per la comunità faunistica.

CONSIDERATE le misure di mitigazione individuate dallo Studio di Incidenza:

- L'attuazione dei prelievi e degli abbattimenti avviene per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione delle aree



Regione Lombardia

protette;

- Per il personale addetto al controllo, che prioritariamente sarà costituito da agenti della Polizia Provinciale ed addetti al Servizio Aree Naturali e Caccia e Pesca, ma anche da persone autorizzate di preferenza appartenenti alle comunità locali, è prevista un'adeguata formazione a cura dell'Ente gestore;

Inoltre:

- Rispetto alla mancanza di limitazioni temporali che contraddistingue l'esecuzione del programma di interventi, si prevede che l'attuazione delle catture e degli abbattimenti debba essere effettuata tenendo conto delle necessità legate al ciclo biologico delle altre specie presenti sul territorio oggetto di controllo (con possibili sospensioni temporanee delle azioni in ragione di possibili ricadute negative su altre specie non bersaglio), ed adeguata considerazione di eventuali elementi di attenzione che insorgessero in fase di realizzazione;
- per le munizioni da impiegare, sia valutata l'opportunità, recependo il suggerimento impartito da ISPRA nell'ambito del parere di appartenenza, di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative a quelle contenenti piombo (ad esempio, palle in lega di rame o in acciaio);
- Per quanto riguarda la possibile appetibilità delle pasture anche rispetto a specie non bersaglio, sarà necessario utilizzare preferibilmente esche ed attrattivi mirati al cinghiale;
- Parallelamente allo svolgimento delle azioni previste, verranno eseguite a cura dell'Ente gestore le verifiche necessarie a constatare l'efficacia delle misure di controllo attuate e le eventuali conseguenze negative degli interventi eseguiti;

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza dimostra la non praticabilità di ricorrere a soluzioni alternative:

- Pratica venatoria: oltre a considerazioni generali sulla pericolosità della pratica venatoria applicata al cinghiale (si rammenta che la tipologia delle armi impiegate in questo specifico caso, per gittata e munizionamento, non è adatta ad un contesto fortemente antropizzato come la pianura padana), si reputano particolarmente disturbanti le tipologie di caccia solitamente praticate (battuta o braccata, girata, ecc.) soprattutto nel caso specifico in cui si mostrano scarsamente compatibili con le necessità di tutela di habitat e specie individuati dalle direttive comunitarie. Inoltre, l'esercizio venatorio al cinghiale comporta spesso una "gestione" della specie finalizzata alla selezione ed al mantenimento della risorsa faunistica sul territorio, anziché al suo reale contenimento o, dove necessario, all'eradicazione locale. Per questi motivi si ritiene opportuno che la caccia (intesa ai sensi della L. 157/92 e della L. r. 26/93, e quindi ipotizzabile, comunque, solo in quelle porzioni di territorio dove già non è vietata da altre disposizioni) non possa essere ritenuta un sistema di controllo alternativo a quelli sopra esposti, e debba quindi essere vietata;
- Applicazione di "metodi ecologici" di controllo: si ritiene che la loro messa in opera, nel caso specifico del cinghiale e del particolare contesto in argomento, sia da considerare di scarsa applicabilità e di dubbia efficacia. Si tratterebbe, infatti, di agire in modo indiretto sulla specie, operando sui "fattori limitanti" che possono contenerla in modo naturale. Nel caso della biologia ed ecologia del cinghiale, è noto che le popolazioni possono essere influenzate da:
 - disponibilità di risorse trofiche;



Regione Lombardia

- disponibilità di territorio idoneo ad accogliere la specie (zone di rifugio);
- condizioni climatiche (abbondanti e prolungati innevamenti invernali possono mettere in difficoltà la specie);
- predazione;
- fattori sanitari.

Tali fattori limitanti "naturali" non sono nel caso specifico in grado di regolare numericamente la specie entro limiti che garantiscano la conciliabilità della sua presenza con le esigenze derivanti dalle attività socio-economiche presenti sul territorio e con la tutela degli ambienti naturali residui;

CONSIDERATO il quadro degli altri strumenti pianificatori di argomento affine effettuato dallo Studio di Incidenza, non sono stati individuati elementi che possano produrre effetti cumulativi a seguito della realizzazione degli interventi di contenimento del cinghiale in programma; si evidenzia, semmai, una certa coerenza e comunanza di metodi ed obiettivi fra il Piano di controllo del cinghiale in provincia di Cremona e gli altri strumenti pianificatori, di argomento affine, già esistenti;

VISTO il parere favorevole rilasciato da ISPRA (Prot. N.54012 del 31/12/2014) circa il Programma considerandolo sperimentale e con durata triennale, purché si assicuri l'installazione dei sistemi di prevenzione (recinzioni elettrificate temporanee o permanenti) a protezione delle aree agricole adiacenti alle zone di presenza della specie e si attivi una rendicontazione dei risultati conseguiti con cadenza annuale; ISPRA suggerisce inoltre di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative a quelle contenenti piombo, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali;

CONSIDERATA la richiesta di parere di Valutazione di Incidenza, trasmessa alla Regione Emilia Romagna in data 18.04.2016 (T1.2016.0019243);

CONSIDERATO il parere espresso dalla Regione Emilia Romagna, con nota pervenuta in data 21.04.2016 (T1.2016.0019989), in base al quale le attività previste non interferiscono in modo significativo con i Siti Natura 2000 presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

RITENUTO di esprimere valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità della Rete Ecologica Regionale, del Programma di "Interventi di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) nei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona", condizionandola al rispetto di alcune prescrizioni necessarie alla mitigazione degli impatti riscontrati, in parte proposte anche dallo Studio di Incidenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità individuate individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e n. 2834 del 5 dicembre 2014;

RICHIAMATO il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., per l'espressione della valutazione di incidenza, che risulta superato a causa dell'elevato numero di istruttorie concomitanti;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

A. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, della proposta di Programma di "Interventi di controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) nei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona", ferme restando le seguenti prescrizioni, in parte già previste dallo Studio di Incidenza:

- l'attuazione dei prelievi e degli abbattimenti deve per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione delle aree protette;
- il personale addetto al controllo, che prioritariamente sarà costituito da agenti della Polizia Provinciale ed addetti al Servizio Aree Naturali e Caccia e Pesca, ma anche da persone autorizzate di preferenza appartenenti alle comunità locali, dovrà essere adeguatamente formato da parte dell'Ente gestore;
- l'attuazione delle catture e degli abbattimenti dovrà essere effettuata tenendo conto delle necessità legate al ciclo biologico delle altre specie presenti sul territorio oggetto di controllo (con possibili sospensioni temporanee delle azioni in ragione di possibili ricadute negative su altre specie non bersaglio), ed adeguata considerazione di eventuali elementi di attenzione che insorgessero in fase di realizzazione;
- per le munizioni da impiegare, sia valutata l'opportunità, recependo il suggerimento impartito da ISPRA nell'ambito del parere di appartenenza, di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative a quelle contenenti piombo (ad esempio, palle in lega di rame o in acciaio
- si utilizzino preferibilmente esche ed attrattivi mirati al cinghiale;
- gli esiti delle verifiche necessarie a constatare l'efficacia delle misure di controllo attuate e le eventuali conseguenze negative degli interventi eseguiti dall'ente gestore siano comunicati, con cadenza annuale, anche a questa Struttura di Regione Lombardia.

B. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Provincia di Cremona, alla Regione Emilia Romagna ed alla DG Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura

Dott. Giorgio Bonalume



Regione Lombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge